



COMUNE di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Il Sindaco

Ordinanza Contingibile ed Urgente

Ord. n° 62

del 28/11/2020

Oggetto: MISURE COMUNALI DI CONTENIMENTO CONTAGIO - Livello 2" Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" mediante la chiusura/sospensione di una serie di attività, ed adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. nr. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 35 del 22 maggio 2020, recante "Misure urgenti".

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”*, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”*, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.151 del 12 novembre 2020 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24.11.2020 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”*;

Accertato che nelle due valli dell'Agno e del Chiampo vi sono numerose criticità rispetto al tracciamento dei casi positivi e dei contatti, come rilevato da parte del Sisp, situazione che ha portato all'emissione delle seguenti proprie Ordinanze n. 55 del 31.10.2020, successivamente modificata con Ordinanza n. 56 del 2.11.2020 e Ordinanza n. 61 del 25.11.2020;

Accertato, altresì, che la zona della Valle del Chiampo continua a rilevare un grave evolversi della situazione epidemiologica ed una celere diffusione dell'epidemia come si evince dai report dell'AULSS8 che di seguito vengono annoverati:

- la comunicazione del 31.10.2020, a firma del Direttore Generale dell'AULSS 8, Dott. Giovanni Pavesi, nella quale si evidenzia che la situazione epidemiologica dei Comuni dell'Ovest Vicentino, rappresenta un numero di positivi su numero di abitanti nettamente superiore alla media ULSS 8 di 0,43%;
- la comunicazione del 23.11.2020, a firma del Direttore Generale dell'AULSS 8, Dott. Giovanni Pavesi, nella quale si conferma che nell'area territoriale dell'Ovest Vicentino, permangono le situazioni di criticità sia in termini di prevalenza cumulativa che di incidenza di nuovi positivi;
- la comunicazione del 26.11.2020, a firma del Direttore Generale dell'AULSS 8, Dott. Giovanni Pavesi, nella quale si conferma che nell'area territoriale dell'Ovest Vicentino, permangono le situazioni di criticità sia in termini di prevalenza cumulativa che di incidenza di nuovi positivi, richiedendo altresì l'emanazione di specifica ordinanza per il contenimento della propagazione dell'epidemia;

Dato atto, come indicato dal Direttore Generale AULSS 8 nella comunicazione del 26.11.2020, tale situazione presuppone l'emanazione di ulteriori provvedimenti restrittivi a garanzia del distanziamento sociale che si ritiene realizzabili;

Considerato che nel Comune di Chiampo, alla data del 27.11.2020, i contagiati positivi riscontrati sono 303 su 12.891 abitanti (media Chiampo 2,35%);

Dato atto, come indicato dal Direttore Generale AULSS 8, che tale situazione presuppone provvedimenti di conferma delle Ordinanze emesse in data 31/10/2020, 02/11/2020 e del 25/11/2020;



Considerato il coordinamento avvenuto tra i Sindaci di Arzignano, Valdagno, Chiampo, Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto e Brogliano al fine di predisporre un'azione comune a contrasto della "pandemia";

Dato atto che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica e a far fronte alla gravissima emergenza sanitaria che sta colpendo in maniera più pregnante l'area territoriale e intercomunale sopraindicata, situazione che impone al Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 un intervento straordinario e urgente;

Considerato che è, pertanto, necessario in via d'urgenza, adottare specifiche misure restrittive;

Dato atto che una delle misure fondamentali ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 è il distanziamento interpersonale;

Ritenuto indispensabile adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché siano evitati assembramenti sul territorio comunale;

Richiamata l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24 novembre avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" che alla lettera A), punto 4), vieta l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata in assenza di uno specifico piano che preveda, tra le altre cose, una perimetrazione o altra forma di delimitazione che consenta il convogliamento dell'utenza verso uno specifico varco con controllo sulle presenze;

Verificato che, con specifico riferimento al mercato del Comune di Chiampo (contadino e settimanale), la localizzazione e le caratteristiche strutturali dello stesso non consentono di adottare misure adeguate di contingentamento e controllo degli accessi, al fine di garantire il previsto e obbligatorio distanziamento interpersonale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali atte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto che lo svolgimento del mercato settimanale del sabato e di quello contadino del martedì e del giovedì, e la presenza dei venditori ambulanti singoli della domenica e del giovedì favoriscono assembramenti e non garantiscono, per le condizioni strutturali ed organizzative, l'osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della salute pubblica sopra riferite;

Sentita la Prefettura di Vicenza in ordine all'emanazione del presente provvedimento;

Visto quanto sopra indicato, si ritiene che le attività da sospendere e i luoghi di cui inibire l'accesso siano quelli elencati nella tabella sotto riportata;

Visto l'art.3, comma 2, del D.L. del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo cui il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie;

ORDINA



per le motivazioni in premessa citate, la chiusura / sospensione / limitazioni delle seguenti attività:

Comune di Chiampo MISURE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO CONTAGIO - Livello 2 (Rif. DPCM 24.10.2020, DPCM 03.11. 2020, Ordinanza Presidente Giunta Regionale del Veneto n.151 del 12.11.2020 e Ordinanza Presidente Giunta Regionale del Veneto n.156 del 24.11.2020) <u>Decorrenza dal 27.11.2020 al 04.12.2020</u>			
n	Tipologia Attività (In luogo pubblico o aperto al pubblico)	Specifiche operative	Categoria a Rischio
1	Mercato Settimanale	Sospeso mercato settimanale del sabato; Sospeso mercato settimanale contadino del martedì e giovedì; Sospeso il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati e in forma itinerante	Anziani
2	Università Anziani	Sospese attività	Anziani
3	Centro Ricreativo Anziani	Sospese attività	Anziani
4	Casa Riposo Sant'Antonio	Accesso solo con rigorose limitazioni	Anziani
5	Biblioteca	Amnesso solo prestito da asporto Sospesa attività nelle sale studio / incontri Sospesa consultazione giornali e riviste	Anziani e Studenti
6	Aree Gioco Attrezzate	Chiuse (sbarramento perimetro giostrine)	Bambini
7	Riunioni e Assemblee (In luogo pubblico o aperto al pubblico)	Al chiuso e/o all'aperto: - Fino a 6 persone non conviventi: garantire distanziamento minimo 1 metro e indossare sempre la mascherina - Oltre 6 persone non conviventi: Consentite solo online	Tutti
8	Attività di somministrazione alimenti e bevande	Vietato consumo in piedi e/o al banco Obbligo consumo solo al tavolo Obbligo uso della mascherina anche da seduti (la mascherina può essere abbassata solamente durante la consumazione) Divieto di fumare (tradizionale ed elettronico) all'interno dei locali e/o dei relativi plateatici esterni Obbligo di posizionare anche al tavolo il divieto di fumare e l'obbligo di indossare la mascherina	Tutti
9	Spostamenti all'interno del Comune	Raccomandazione di limitare gli spostamenti se non strettamente necessari	Tutti
10	Attività sportive	Sospensione di tutte le attività sportive di livello amatoriale	Tutti
11	Manifestazioni, Eventi, Concerti, Feste, Fiere, Sagre, Street Food ...	Vietate dal DPCM 24.10.2020 art.1, c.9° lett.n	Tutti
12	Feste Private	Vietate dal DPCM 24.10.2020 art.1, c.9° lett.n	Tutti
13	Centri Culturali e Ricreativi	Sospese attività dal DPCM 24.10.2020 art.1, c.9° lett.f	Tutti
14	Strade e Aree Pubbliche	nessuna chiusura prevista	-
IMPORTANTE. Sanzioni edittale da 400,00 a 1.000,00 euro. I trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati a norma dell'art.4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da			



COVID-19".

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

L'efficacia di queste misure ha decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 4.12.2020 incluso, fatti salvi provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi.

Le Ordinanze n.55 del 31.10.2020 e n. 56 del 2.11.2020 avente ad oggetto "*MISURE COMUNALI DI CONTENIMENTO CONTAGIO - Livello 1*" e l'Ordinanza n.61 del 25 novembre 2020, sono sostituite integralmente dalla presente.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Sono esclusi dall'applicazione della presente ordinanza sindacale gli utilizzi di locali comunali per i quali è previsto un protocollo specifico anticovid;

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regione del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, ai fini della sua ampia conoscibilità.

Si trasmette:

- Alla Prefettura di Vicenza
- Al Comando Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Chiampo;
- All'Area 6 Servizi al Cittadino - Biblioteca;
- All'Area 3 - Ufficio Ambiente e Ufficio Commercio
- All'Area 1 – Ufficio tributi
- Alla Parrocchia di Chiampo mail: parrocchiachiampo@gmail.com
- Alla Comunità francescana di Chiampo: info@santuariochiampo.com
- Al centro Servizi Assistenziali Sant'Antonio di Chiampo
- Agli operatori dei mercati agricoli ed ai titolari di posteggio isolato



- Alle Associazioni territoriali di Categoria del Commercio su Aree Pubbliche di maggiore rappresentatività;

Dalla residenza municipale, li 28/11/2020

IL SINDACO

Macilotti Matteo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*